

Il Concordato sulle borse di studio

Approvato il 18 giugno 2009 dall'Assemblea plenaria della *Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione* (CDPE), il Concordato sulle borse di studio entrerà in vigore al momento in cui almeno dieci Cantoni avranno deciso di aderirvi. Tale progetto, posto in consultazione, è stato accolto favorevolmente da 23 Cantoni.

Lo scopo dell'accordo intercantonale è quello di incoraggiare un'armonizzazione delle 26 legislazioni cantonali per quanto riguarda i criteri per la concessione delle borse di studio, coordinando al meglio l'attività dei vari Cantoni e della Confederazione e al contempo fissando delle norme minime sulla forma, l'importo, il calcolo e la durata del diritto alla borsa.

L'accordo intercantonale riguarda il grado secondario II (formazione di base: licei, scuole di commercio ecc.; formazione professionale: apprendistati vari, ecc.) e il grado terziario (istruzione superiore, università e scuole universitarie professionali) stabilendo per la prima volta su scala nazionale dei principi e degli standard minimi per la concessione delle borse di studio.

Perché armonizzare?

- **Un passo indietro da parte della Confederazione:** con l'entrata in vigore, nel gennaio 2008, della *Nuova perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni* (NPF), la Confederazione non partecipa più al finanziamento delle borse di studio del grado secondario II e, dunque, sostiene finanziariamente unicamente le borse di studio nel grado terziario. Inoltre l'importo versato dalle casse federali è stato ridotto a un terzo: si è in effetti passati dai 75 milioni all'anno versati in precedenza ad un importo forfettario di 25 milioni di franchi annui (pari al 16% del costo delle borse di studio per il settore terziario). Si assiste dunque a una cantonalizzazione dell'impegno finanziario relativo alle borse di studio che mette in pericolo quanto conquistato sino ad ora: è quindi necessario definire degli standard minimi sotto i quali i Cantoni non possano scendere.
- **Uguaglianza tra i Cantoni:** l'adozione dell'accordo intercantonale costituisce un evidente miglioramento delle pari opportunità tra persone di Cantoni diversi.

Quali effetti significativi per il Ticino?

- **Aumento dell'assegno minimo:** il cambiamento più significativo a livello ticinese è l'aumento dell'assegno annuale massimo che passerebbe dagli attuali 13'000 CHF a 16'000 CHF. Si tratta di un aumento necessario essendo gli attuali 13'000 CHF insufficienti per coprire i costi annuali per il mantenimento agli studi (il fabbisogno annuo medio si situa tra i 15'000 e i 18'000 CHF).
- **Trasferimento di domicilio ma pari diritti:** il cittadino ticinese che modifica il proprio domicilio, trasferendosi oltre Gottardo, beneficia dei medesimi diritti acquisiti in Ticino senza correre il rischio che tale trasferimento possa pregiudicare il beneficio della borsa di studio.
- **Stop agli abusi:** a differenza del sistema di calcolo utilizzato attualmente, il nuovo metodo rende più equa e corretta la ripartizione degli assegni di studio, in quanto si passa da un sistema di calcolo basato sul reddito imponibile ad uno basato su quello disponibile, il quale corrisponde maggiormente alla reale condizione economica del richiedente.
- **Consolidamento delle borse di studio:** l'accordo stabilisce il fatto che l'assegno di studio può essere trasformato in prestito di studio unicamente per il grado terziario e solamente in misura di al massimo un terzo. In breve, le borse di studio devono coprire il grado secondario II e almeno 2/3 del grado terziario.